

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato Misto SEE n. 11/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato Misto SEE n. 12/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 3
- ★ **Decisione del Comitato Misto SEE n. 13/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 5
- ★ **Decisione del Comitato Misto SEE n. 14/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 7

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 15/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	9
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 16/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	11
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 17/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	13
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 18/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	15
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 19/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	17
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 20/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	19
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 21/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	21
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 22/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	23
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 23/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	25
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 24/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	26
★	Decisione del Comitato Misto SEE n. 25/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	27

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2002

del 1º marzo 2002

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n 152/2001 dell'11 dicembre 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU L 65 del 7.3.2002, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 180 del, 19.7.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 63 del, 3.3.2001, pag. 16.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 54b (regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 R 1566**: Regolamento (CE) n. 1566/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 17)
- **32001 R 0436**: Regolamento (CE) n. 436/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001 (GU L 63 del 3.3.2001, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1566/2000 e n. 436/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 12/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1274/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 195 del 19.7.2001, pag. 32.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 R 0749**: Regolamento (CE) n. 749/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 32)
- **32001 R 0750**: Regolamento (CE) n. 750/2001 della Commissione, del 18 aprile 2001 (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 35)
- **32001 R 1274**: Regolamento (CE) n. 1274/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001 (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 14)
- **32001 R 1322**: Regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001 (GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52)
- **32001 R 1478**: Regolamento (CE) n. 1478/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 32).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 749/2001, 750/2001, 1274/2001, 1322/2001 e 1478/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 13/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1815/2001 della Commissione, del 14 settembre 2001, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 268 del 9.10.2001, pag. 50.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32001 R 1553**: Regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001 (GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16)
- **32001 R 1680**: Regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione, del 22 agosto 2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33)

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 15.9.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 11.

- **32001 R 1815**: Regolamento (CE) n. 1815/2001 della Commissione, del 14 settembre 2001 (GU L 246 del 15.9.2001, pag. 11), rettificato dalla GU L 268 del 9.10.2001, pag. 50
- **32001 R 1879**: Regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 11)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1553/2001, 1680/2001, 1815/2001, rettificato dalla GU L 268 del 9.10.2001, pag. 50, e 1879/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 14/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/194/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19 (raccomandazione 1999/721/CE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «20. **32001H 0194:** Raccomandazione 2001/194/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le sostanze ossido di difenile, derivato pentabromato e cumene (GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/194/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 88 del 4.4.2002, pag. 3.

(2) GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 15/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo XX dell'allegato II dell'accordo non è mai stato modificato in precedenza.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la risoluzione 2000/C 141/02 del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (comunicazione COM(85) 310 def. della Commissione) del capitolo XX dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «3. **32000 Y 0519(02)**: Risoluzione 2000/C 141/02 del Consiglio, del 28 ottobre 1999, sul reciproco riconoscimento (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5).»

*Articolo 2*I testi della risoluzione 2000/C 141/02 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 16/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 37c (decisione 2001/260/CE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«37d. **32001 L 0016:** Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/16/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 17/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2001/25/CE abroga la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56i (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«56j **32001 L 0025**: Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17).»

Articolo 2

Il testo del punto 54a (direttiva 94/58/CE del Consiglio) dell'allegato XIII è soppresso.

Articolo 3

Il testo della direttiva 2001/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, p. 12.

⁽²⁾ GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 18/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001, che modifica l'allegato della direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 66e (direttiva 92/14/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 R 0991**: Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione, del 21 maggio 2001 (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 991/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 19/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1° febbraio 2002 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/290/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 93 (risoluzione 2000/C 56/02 del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «94. **32001 H 0290:** Raccomandazione 2001/290/CE della Commissione, del 21 marzo 2001, sui parametri di base del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 96/48/CE (GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 17)».

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/290/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 17.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 20/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 7c (direttiva 95/57/CE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «7d. **399 D 0035:** Decisione 1999/35/CE della Commissione, del 9 dicembre 1998, sulle procedure per l'attuazione della direttiva 95/57/CE del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23), rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35.»

Articolo 2

I testi della decisione 1999/35/CE, rettificata dalla GU L 14 del 19.1.1999, pag. 35, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(¹) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

(²) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 23.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 21/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2 (regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «2a. **32001 R 0586:** Regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11)
- 2b. **32001 R 0588:** Regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 586/2001 e n. 588/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 22/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2516/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 19d (regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32001 R 0995**: Regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 995/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

(1) GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

(2) GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 23/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25b (regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«, modificato da:

- **32001 R 1636**: Regolamento (CE) n. 1636/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1636/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 24/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25a (regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32001 R 1637**: Regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione, del 23 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1637/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 25/2002****del 1° marzo 2002****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2001 del 19 giugno 2001 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 25c (regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32001 R 1638**: Regolamento (CE) n. 1638/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001 (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1638/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 222 del 17.8.2001, pag. 29.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND
